

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro della salute

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 con il quale sono state adottate, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, punto 5), che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

RITENUTO necessario razionalizzare il servizio di trasporto aereo in considerazione della ridotta mobilità sul territorio nazionale e al tempo stesso garantire i servizi minimi essenziali di trasporto persone nelle modalità di trasporto sopra indicate di competenza statale, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie, di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

VALUTATE le proposte pervenute dagli organismi ed enti di settore;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di tutelare la salute dell'utenza e dei lavoratori, sono assicurati, nel settore del trasporto aereo, esclusivamente i servizi minimi essenziali.

Art. 2

(Trasporto aereo)

1. Per il trasporto aereo, in considerazione delle numerose richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della capacità infrastrutturale degli stessi,

nonché della necessità di garantire il collegamento insulare, l'operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tesserà e Roma Ciampino per i soli voli di stato, trasporti organici, canadair e servizi emergenziali.


2. Il personale degli USMAF/SANS dipendente o con contratto temporaneo con il Ministero della Salute che presta servizio presso gli aeroporti non inclusi nel comma 1 può essere utilizzato per le esigenze sanitarie di aeroporti o porti limitrofi.
3. È rimessa alla valutazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile la possibilità di consentire l'operatività degli aeroporti non inclusi nel comma 1, in considerazione delle seguenti fattispecie:
 - a) mantenimento dei requisiti di certificazione aeroportuale ai sensi del vigente quadro normativo di riferimento;
 - b) previsione dell'accesso alle infrastrutture e del loro utilizzo per i dipendenti dell'ENAC, di Enav S.p.A. e degli Enti di Stato basati in aeroporto;
 - c) ripristino immediato della piena operatività dell'aeroporto, qualora ritenuto necessario;
 - d) esigenze operative di voli cargo e posta, nonché di voli di Stato, di Enti di Stato, di emergenza sanitaria o di emergenza di altro tipo.
4. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso gli aeroporti non inclusi nel comma 1 è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti.

Art. 3

(Disposizioni generali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dello stesso fino al 25 marzo 2020.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO DELLA SALUTE

